Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 19 gennaio 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1972, n. **902**.

Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per gli anni 1970, 1971 e 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 6.623 milioni per la partecipazione italiana nel Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per il triennio 1970, 1971, 1972.

Art. 2.

All'onere di lire 6.623 milioni di cui al precedente articolo si provvede: quanto a lire 2.203 milioni per il 1970 a carico dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971; quanto a lire 2.210 milioni per l'anno 1971 a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stesso stato di previsione per l'anno medesimo e quanto a lire 2.210 milioni per l'anno 1972 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

Andreotti — Medici — Malagodi — Taviani

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sonico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 ottobre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'Adamello compresa nel territorio del comune di Sonico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge all'albo del comune di Sonico;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di leggge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona dell'Adamello compresa nel territorio del comune di Sonico ha grande interesse pubblico perchè presenta particolari e notevoli peculiarità di quadro naturale per l'armonica composizione del paesaggio di fondo valle, caratterizzato dagli aspetti e dalla conformazione del terreno, dai ruscelli, dalla vegetazione dei boschi, che si fondono armonicamente con le costruzioni di carattere montano, al quale fa da sfondo l'acrocoro ghiacciato costituito dall'Adamello che forma la particolare caratteristica della valle Camonica;

Decreta:

La zona dell'Adamello compresa nel territorio del comune di Sonico ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: il confine col comune di Edolo dalla roccia Baitone per la cima Baitone, cima di Plem sino a q. 3365 a sud di monte Adamello;

est: il confine con il comune di Saviore da quota 3365 (sud di monte Adamello), a q. 3240, passo dell'Adamello, corno Miller, corno Remulo, cima Prudenzini, corno di Macesso, Bocchetta di Macesso;

sud: il confine del comune di Saviore dalla Bocchetta di Macesso al passo di Cevo, i corni di Cevo sino a q. 2716;

ovest: una linea ideale che parte da quota 2716 e passando per i listoni del Miller, le scale del Miller, Passo del Gatto, q. 2210, q. 2415, q. 2281 (nord di lago Baitone), q. 2478, tocca il corno delle Granate e, passando lungo la Cresta dei Campanili, giunge alla roccia Baitone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Sonico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo del comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 aprile 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1969, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 9,30, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Comune di Sonico

Non si è presentato il sindaco invitato con lettera raccomandata n. 9695 del 4 ottobre 1969, nè alcun suo delegato.

I confini sono così proposti:

nord: il confine con il comune di Edolo dalla roccia Baitone per la cima Baitone, cima di Plem sino a q. 3365 a sud di monte Adamello;

est: il confine con il comune di Saviore da q. 3365 (sud di monte Adamello) a q. 3240, passo dell'Adamello, corno Miller, corno Remulo, cima Prudenzini, corno di Macesso, Bocchetta di Macesso;

sud: il confine del comune di Saviore dalla bocchetta di Macesso al passo di Cevo, i corni di Cevo sino a q. 2716;

ovest: una linea ideale che parte da quota 2716 e passando per i listoni del Miller, le scale del Miller, passo del Gatto, q. 2210, q. 2415, q. 2281 (nord di lago Baitone), q. 2478, q. 2788, tocca il corno delle Granate e, passando lungo la cresta dei Campanili, giunge alla roccia Baitone.

I confini del vincolo vengono approvati con 6 voti favorevoli e uno contrario (Presidente Ente P. T.).

(13305)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Saviore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 ottobre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'Adamello compresa nel territorio del comune di Saviore;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Saviore;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona dell'Adamello compresa nel territorio del comune di Saviore ha grande interesse pubblico perchè presenta particolari e notevoli peculiarità di quadro naturale per l'armonica composizione del paesaggio di fondo valle, caratterizzato dagli aspetti e dalla conformazione del terreno, dai ruscelli, dalla vegetazione dei boschi, che si fondono armonicamente con le costruzioni di carattere montano, al quale fa da sfondo l'acrocoro ghiacciato costituito dall'Adamello che forma la particolare caratteristica della valle Camonica;

Decreta:

La zona dell'Adamello compresa nel territorio del comune di Saviore ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: il confine del comune di Ponte di Legno dal passo della Tredicesima al monte Venezia, al monte Mandrone;

est: il confine con la provincia di Trento dal monte Mandrone al passo della Lobbia Alta, al passo Croce, al monte Fumo, alla cima Levade, alla cima Buciaga;

sud: la linea ideale che da cima Buciaga scende nella valle Adamè, a quota 2130, sale al passo Dosazzo, ridiscende in valle Salarno a quota 2113 e per Malga Dosazzo sale alla Bocchetta di Macesso;

ovest: il confine con il comune di Sonico della Bocchetta di Macesso, al corno di Macesso, alla cima Prudenzini, al corno Remulo, alla cima Miller, al passo dell'Adamello, a quota 3240 sino a quota 3365, indi il confine col comune di Edolo da quota 3365 al monte Adamello, monte Falcone, corno Bianco, cima Garibaldi, punta del Verenecolo, passo della Tredicesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Saviore, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 aprile 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1969, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 9,30, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Comune di Saviore:

Si presenta il segretario comunale, in luogo del sindaco invitato con lettera raccomandata n. 9692 del 4 ottobre 1969, ma non è ammesso a far parte della commissione.

Confini proposti:

nord: il confine del comune di Ponte di Legno dal passo della Tredicesima al monte Venezia, al monte Mandrone;

est: il confine con la provincia di Trento dal monte Mandrone al passo della Lobbia Alta, al passo Croce, al monte Fumo, alla cima Levade, alla cima Buciaga;

sud: la linea ideale che da cima Buciaga scende nella valle Adamè, a q. 2130 sale al passo Dosazzo, ridiscende in valle Salarno a q. 2113 e per Malga Dosazzo sale alla Bocchetta di Macesso;

ovest: il confine col comune di Sonico dalla Bocchetta di Macesso, al corno di Macesso, alla cima Prudenzini, al corno Remulo, al corno Miller, al passo dell'Adamello, a q. 3240 sino a q. 3365, indi il confine col comune di Edolo da q. 3365 al monte Adamello, monte Falcone, corno Bianco, cima Garibaldi, punta del Verenocolo, passo della Tredicesima.

I confini del vincolo vengono approvati con 6 voti favorevoli e uno contrario (Presidente Ente P. T.).

(13384)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Bosa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 30 maggio 1964, e 5 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Bosa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bosa (Nuoro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la parte orientale del territorio comunale di Bosa, sia a sinistra che a destra del fiume Temo si affaccia sul mare con una serie di zone di eccezionale interesse paesistico soprattutto per la tormentata orografia, che genera una indescrivibile successione di vedute costituenti un continuo susseguirsi di quadri naturali di particolare bellezza; la zona più vicina al fiume, comprendente gli abitati di Bosa e Bosa Marina offre bellissime vedute, costituite da nuclei aventi notevoli caratteristiche come insieme; quali, soprattutto il castello Malaspina; il sinuoso sviluppo del Temo verso la foce, in zona in parte pianeggiante, completa il magnifico e vario succedersi di quadri naturali, che fanno del territorio comunale di Bosa uno dei più interessanti della Sardegna;

Considerato che il Ministero della marina mercantile ha chiesto che venga esclusa dal vincolo, come sopra proposto, il tratto comprendente la foce del fiume Temo, e l'intera area portuale dal porto di Bosa tratteggiata in rosso nell'allegata planimetria poichè le aree demaniali marittime in parola e gli specchi, acquei nelle stesse comprese sono interessate dal prevedibile sviluppo del porto in questione;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Bosa (Nuoro) — come sottospecificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Confine comunale dal mare fino all'intersezione dello stesso con la strada Bosa-Montresta, in corrispondenza del km. 10 strada che viene seguita in direzione sud sino al km. 3.800, a quota 190. Quindi il limite segue una linea retta che unisce il punto suddetto con la casa campestre, a quota 28, in regione « Buddesi », sulla strada che da Bosa porta a « Case Monte Crispu », lungo il fiume Temo. Da detta casa campestre va in direzione est sino al confine comunale di Suni, a quota 94, infine segue il confine comunale sino al mare, a sud dell'abitato di Bosa.

Dalla zona predetta è escluso, agli effetti della tutela della legge sopra citata, la sponda sinistra della foce del fiume Temo, attualmente sistemata ad impianto portuale, nonchè l'area del porto sita ad ovest della linea ferroviaria, rimanendo inteso che tale area non potrà essere destinata ad usi diversi da quelli portuali.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Bosa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 giugno 1972

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ZONCA

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno 30 del mese di maggio, in Nuoro nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 16,30, previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Comune di Bosa (Nuoro) - Tutela panoramica.

(*Omissis*).

Preso in esame l'ordine del giorno la commissione decide di includere nella zona soggetta alla legge n. 1497, la parte del comune di Bosa, delimitata dal confine comunale nord dal mare fino a quota 633 a 547 al successivo 547, al 552, al 595, al 588, al 538, al 508. Di qui si segue la strada verso sud fino al km. 4 alla quota 190. Da tale quota si segue una retta congiungente con quota 28 e da tale quota fino a quota 94.

Da tale quota viene seguito il limite comunale fino al mare, secondo quanto tracciato nella carta allegata controfirmata dai commissari.

La commissione tiene a sottolineare che il sindaco invitato ripetutamente non prende parte alla seduta.

(*Omissis*).

(13298)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Peschiera del Garda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del lago del Frassino nel comune di Peschiera del Garda;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Peschiera del Garda;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Peschiera del Garda e dai signori Italo, Ettore e Maria della Cella che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè situata in terreno ondulato cosparso di alberature di essenze pregiate, boschetti, belvederi, dai quali si gode la vista del Garda. Nel lago, di origine naturale, vi sono molte varietà di pesci anche di specie rara;

Decreta:

La zona del lago del Frassino sita nel territorio del comune di Peschiera del Garda ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge predetta. Tale zona è compresa tra il fiume Mincio, autostrada ferrovia Verona-Milano e strada comunale a ridosso della sponda ovest del lago della Madonna del Frassino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Peschiera del Garda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 giugno 1972

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ZONCA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Alle ore 11 del giorno 21 dicembre 1966, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

Omissis:

5) COMUNE DI PESCHIERA - Vincolo della zona del lago del Frassino.

Il presidente illustra i motivi ed i limiti del vincolo. Il vincolo comprende la zona sud-ovest di Peschiera compresa tra il fiume Mincio, autostrada ferrovia Verona-Milano e strada comunale a ridosso della sponda ovest del lago della Madonna del Frassino.

Il vincolo che si propone riguarda la zona del laghetto del Frassino messo ora in pericolo da frazionamenti di terreni ad uso edificativo.

La commissione, dopo l'illustrazione del presidente, approva il vincolo, con l'esclusione della parte ovest, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge 1° giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma 5°, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, secondo la planimetria allegata.

(13299)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Ponte di Legno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 ottobre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'Adamello compresa nel territorio del comune di Ponte di Legno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge all'albo del comune di Ponte di Legno;

Viste le opposizioni che si dichiarano respinte presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ponte di Legno, dalla Società grandi funivie dell'Adamello, con sede in Ponte di Legno e dal comune di Ponte di Legno, dalla Comunità montana di valle Camonica;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona dell'Adamello compresa nel territorio del comune di Ponte di Legno ha grande interesse pubblico perchè presenta particolari e notevoli peculiarità di quadro naturale per l'armonica composizione del paesaggio di fondo valle, caratterizzato dagli aspetti e dalla conformazione del terreno, dai ruscelli, dalla vegetazione dei boschi, che si fondono armonicamente con le costruzioni di carattere montano, al quale fa da sfondo l'acrocoro ghiacciato costituito dall'Adamello che forma la particolare caratteristica della valle Camonica;

Decreta:

La zona dell'Adamello compresa nel territorio del comune di Ponte di Legno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: dal Corno dell'Aola una linea ideale che attraversa la Valle del Narcanello passando per le quote 1675 e 2223 sino alla punta di Castellaccio (quota 2924);

est: il confine con la provincia di Trento dal Castellaccio alla punta di Lago Scuro, passo di Lagoscuro, cima Pajer, punta Pisgana, corno di Bedole, monte Mandrone;

sud: il confine col comune di Saviore da monte Mandrone a monte Venezia al passo della Tredicesima;

ovest: la linea ideale che corre sempre in cresta partendo dal Passo della Tredicesima e passante per il monte dei Frati (tale tratto coincide col confine con il comune di Edolo), la Callotta, passo della Calotta, cima di Salimmo, punta di Pozzuolo, punta di Val Bione, giunge al corno dell'Aola.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Ponte di Legno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 giugno 1972

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ZONCA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1969, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 9,30, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Comune di Ponte di Legno:

nord: dal Corno dell'Aola una linea ideale che attraversa la Valle del Narcanello passando per le quote 1675 e 2223 sino alla punta di Castellaccio (q. 2924);

est: il confine con la provincia di Trento dal Castellaccio alla punta di Lago Scuro, passo di Lagoscuro, cima Pajer, punta Pisgana, corno di Bedole, monte Mandrone;

sud: il confine col comune di Saviore da monte Mandrone a monte Venezia al passo della Tredicesima;

ovest: la linea ideale che corre sempre in cresta partente dal passo della Tredicesima e passante per il monte dei Frati (tale tratto coincide col confine con il comune di Edolo), la Callotta, passo della Calotta, cima di Salimmo, punta di Pozzuolo, punta di Val Bione, giunge al corno dell'Aola.

Si procede alla votazione.

Voti 6 favorevoli al vincolo, voti 2 contrari (il sindaco e l'E. P. T.). Il vincolo è approvato.

(13303)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Edolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 ottobre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'Adamello compresa nel territorio del comune di Edolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Edolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona dell'Adamello compresa nel territorio del comune di Edolo ha grande interesse pubblico perchè presenta particolari e notevoli peculiarità di quadro naturale per l'armonica composizione del paesaggio di fondo valle, caratterizzato dagli aspetti e dalla conformazione del terreno, dai ruscelli, dalla vegetazione dei boschi, che si fondono armonicamente con le costruzioni di carattere montano, al quale fa da sfondo l'acrocoro ghiacciato costituito dall'Adamello che forma la particolare caratteristica della valle Camonica;

Decreta:

La zona dell'Adamello compresa nel territorio del comune di Edolo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente.

nord: il confine del comune di Vezza d'Oglio, da Corno Plazza a Corno Pornina, indi il tratto da Corno Pornina al monte Avio e il tratto che volge verso sud da monte Avio, cima Gole Larghe, passo Gole Strette, cima Lavedole sud (q. 3028). Da questa cima una linea ideale quasi retta che scende a malga Lavedole risale a quota 2546 (a est di lago Benedetto) e, passando per la Bocchetta Bassa, punta Nino Cavi e Bocchetta Alta giunge al monte dei Frati;

est: il confine col comune di Ponte di Legno e di Saviore dal monte dei Frati, cima Garibaldi, Corno Bianco, monte Falcone, monte Adamello (q. 3554) sino a quota 3365;

sud: il confine col comune di Sonico dalla roccia Baitone, per la cima Baitone, cima di Plem, quota 3365 a sud di monte Adamello;

ovest: dalla roccia Baitone al Corno Duello, passo della Gallinera, monte Aviolo (passando per le quote 2938. 2836, 2530) sino alla cima Plazza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Edolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 giugno 1972

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ZONCA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1969, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 9,30, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Comune di EDOLO:

E' presente il sindaco Giacomo Calvi e i confini del vincolo vengono così delimitati:

nord: il confine del comune di Vezza d'Oglio, da Corno Plazza a Corno Pornina, indi il tratto da Corno Pornina al monte Avio e il tratto che volge verso sud da monte Avio, cima Gole Larghe, passo Gole Strette, cima Lavedolè sud (q. 3028). Da questa cima una linea ideale quasi retta che scende a malga Lavedole risale a quota 2546 (a est di lago Benedetto) e, passando per la Bocchetta Bassa, punta Nino Cavi e Bocchetta Alta giunge al monte dei Frati;

est: il confine col comune di Ponte di Legno e di Saviore dal monte dei Frati, cima Garibaldi, Corno Bianco, monte Falcone, monte Adamello (q. 3554) sino a quota 3365;

sud: il confine col comune di Sonico dalla roccia Baitone, per la cima Baitone, cima di Plem, quota 3365 a sud di monte Adamello;

ovest: dalla roccia Baitone al Corno Duello, passo della Gallinera, monte Aviolo (passando per le quote 2938, 2836, 2530) sino alla cima Plazza.

Voti 6 favorevoli al vincolo, voti 2 contrari (il sindaco e il presidente dell'ente P.T.). Il vincolo è approvato.

(13297)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Abruzzo e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco della sottoelencata provincia nella quale possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Chieti: grandinate del 9 giugno, 26 luglio e 17 agosto 1972.

Art. 2.

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie, di cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

L'Aquila: brinate del 29 e 30 aprile 1972:

comune di Pratola Peligna, per i fogli di mappa numeri 3, 1 p, 4 p, 14 p, 17 p, 18 p;

comune di Prezza, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4 p, 8 p, 9 p;

comune di Raiano, per i fogli di mappa numeri 18, 17, 22, 19, 23, 16 p, 25 p;

comune di Corfinio, per i fogli di mappa numeri 18 p, 21 p, 22 p;

comune di Sulmona, per i fogli di mappa numeri 4, 10, 16, 18, 19, 9 p, 11 p, 12 p, 20 p, 45 p, 47 p, 54 p, 55 p, 56 p, 27 p;

comune di Cocullo, per i fogli di mappa numeri 23 p, 24 p, 25 p, 29 p, 30 p.

Chieti: grandinate del 2, 11, 25 e 30 luglio 1972:

comune di Archi, per l'intero territorio comunale;

comune di Arielli, per i fogli di mappa numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

comune di Atessa, per i fogli di mappa numeri 12 p, 13 p, 27 p, 38 p, 44, 45 p, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 67, 68 p, 78 p, 79 p;

comune di Bucchianico, per i fogli di mappa numeri 1 p, 2, 3, 4, 5 p, 6, 7, 9 p, 11 p, 12 p;

comune di Casacanditella, per i fogli di mappa numeri 11, 12, 6 p;

comune di Casalincontrada, per i fogli di mappa numeri 1, 2 p, 3, 4 p, 6 p, 7 p;

comune di Casoli, per i fogli di mappa numeri 7 p, 9, 10, 11, 12, 17 p, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 p, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 55 p, 56, 57;

comune di Altino, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 p;

comune di Roccascalegna, per il foglio di mappa numero 6;

comune di Castel Frentano, per i fogli di mappa numeri 1 p, 2 p, 3 p, 4 p, 5 p, 8, 9, 10 p, 13, 15, 18 p, 19 p, 6, 7, 11, 12, 14 p, 17;

comune di Chieti, per i fogli di mappa numeri 11, 16, 17, 18, 19 p, 25, 26, 29, 30 p, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 42, 43 p, 37 p, 52, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57;

comune di Filetto, per l'intero territorio comunale;

comune di Francavilla al Mare, per i fogli di mappa numeri 14, 15, 16, 21, tutti in parte;

comune di Frisa, per il foglio di mappa n. 1;

comune di Guardiagrele, per i fogli di mappa numeri 7 p, 8, 9, 10, 17 p, 18, 19, 20, 21, 22, 29 p, 30, 31, 32, 33, 34, 38 p, 39, 40, 41, 44, 45, 46;

comune di Lanciano, per i fogli di mappa numeri 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 64;

comune di Orsogna, per l'intero territorio comunale;

comune di Ortona, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3 p, 4, 7 p;

comune di Perano, per l'intero territorio comunale;

comune di Poggiofiorito, per i fogli di mappa numeri 7, 9 p;

comune di San Giovanni Teatino, per i fogli di mappa numeri 1 p, 3, 4, 5 p, 8;

comune di San Martino sulla Marrucina, per i fogli di mappa numeri 1, 3, 5, 6, 7;

comune di S. Eusanio del Sangro, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 6 p, 7, 8, 9, 10 p, 12, 17, 18, 19, 20 p, 22;

comune di Vacri, per i fogli di mappa numeri 5, 8, 9, 11, tutti in parte;

comune di Villamagna, per i fogli di mappa numeri 1, 6 p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13334)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Campania e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, oltre alle provvidenze creditizie di cui all'art. 7, anche quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Benevento: grandinate e nubifragi dei giorni 12, 17, 24, 31 luglio e 7 e 8 settembre 1972:

comune di Benevento, per le località S. Giovanni a Caprara, Imperatore, Francavilla, Vallereccia, Murate, Mosti, Camerelle, S. Domenico, La Francesca, Corvacchini, S. Chirico, Torretta, Perrottiello, Valle Cauda, Ciofani;

comune di Ponte, per le località Madonella, Campo d'Antuono, Puglie, Canale;

comune di Pietrelcina, per le località Acquafredda, Fontanelle, Fontana Ceraza, Monte;

comune di Limatola, per le località Marchione, Prise, Giardoni, Terranzano;

comune di Castelfranco in Miscano, per le località Ferramosca, Largario e la località omonima del capoluogo;

comune di Dugenta, per l'intero territorio comunale;

comune di S. Agata dei Goti, per le località Cantinella, Ischitella.

Caserta: nubifragio del 7 e 8 settembre 1972:

comune di Alife, per l'intero territorio comunale;

comune di Baia e Latina, per l'intero territorio conale;

comune di Ailano, per i fogli di mappa numeri 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15;
comune di S. Angelo di Alife, per i fogli di mappa numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13345)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1972.
Modifiche al decreto ministeriale 21 giugno 1972, recante disposizioni di attuazione della legge 27 gennaio 1968, n. 32, sulla vendita al pubblico degli alimenti surgelati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1972 recante modifiche al decreto ministeriale 15 giugno 1971 relativo alle norme sui controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e sulle modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura;

Decreta:

Art. 1.

Il dispositivo dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 giugno 1972 in premessa è così sostituito:

Gli alimenti surgelati di produzione straniera possono essere importati nel territorio dello Stato se corrispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto ed alle altre disposizioni italiane vigenti.

Gli alimenti surgelati di produzione straniera possono mento di alimenti surgelati devono essere riconosciuti idonei dal Ministero della sanità.

Sono tuttavia considerati idonei, salva in ogni tempo la facoltà del Ministero della sanità di disporre accertamenti in loco, gli stabilimenti esteri di produzione e confezionamento di alimenti surgelati, che appartengano a Paesi dotati di equivalente normativa in materia e siano inclusi in appositi elenchi ufficiali, notificati alle autorità italiane dagli Stati esportatori.

Per l'esportazione in Italia dei prodotti surgelati carnei, le carni sottoposte a processo di surgelazione devono in ogni caso provenire da animali macellati e sezionati in stabilimenti e laboratori autorizzati in base alle convenzioni ed agli accordi veterinari internazionali vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la sanità
GASPARI

(13420)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1973 il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.302.150 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(475)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di mineralogia con esercitazioni pratiche presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia, è vacante la cattedra di mineralogia con esercitazioni pratiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(489)

Vacanza della prima cattedra di fisiologia umana presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la prima cattedra di fisiologia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(488)

Vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di filosofia del diritto, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(490)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 225, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'i.t.p. Francesco Vespa avverso la decurtazione dell'assegno speciale di cui allo art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

(13400)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1972 (registro n. 68, foglio n. 316) è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 7 luglio 1969 dalla prof.ssa Ciccaglioni Elsa, avverso la decisione del provveditore agli studi di Rieti, che rigettava il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa insegnante contro la nomina conferita alla prof.ssa Lodato Caterina per l'insegnamento di sei ore settimanali di educazione artistica presso la sezione staccata di Monteleone Sabino.

(13399)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1972 (registro n. 68, foglio n. 314) è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 23 febbraio 1968 dal prof. Pincardini Sandro per l'annullamento della decisione n. 38672 del 2 gennaio 1968 emessa dal provveditore agli studi di Perugia, che respingeva il ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro l'attribuzione di una supplenza annuale all'insegnante Ricci Anna Maria presso la scuola media « Pascoli » di Città di Castello.

(13398)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1974

Si rende noto che il giorno 8 febbraio 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1974 alla 31ª/1974) dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1974, emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 16 marzo 1965.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra indicata, aperta al pubblico.

Roma, addì 9 gennaio 1973

(540)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 16 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,10	587,10	587,30	587,10	587,20	587,10	587,15	587,10	587,10	586,70
Dollaro canadese	587,40	587,40	587,45	587,40	586,80	587,40	587,36	587,40	587,40	587,10
Franco svizzero	156,07	156,07	156,10	151,07	156 —	156,05	156,03	156,07	156,07	155,93
Corona danese	85,1750	85,175	85,21	85,1750	85,15	85,16	85,17	85,1750	85,17	85,16
Corona norvegese	88.60	88.60	88.61	88.60	88.60	88,60	88,585	88,60	88,60	88,64
Corona svedese	123,655	123,655	123,65	123,655	123,60	123,65	123,66	123,655	123,65	123,63
Fiorino olandese	181,82	181,82	181,85	181,82	181,80	181,80	181,84	181,82	181,82	181,80
Franco belga	13,2675	13,2675	13,27	13,2675	13,27	13,25	13,2670	13,2675	13,26	13,27
Franco francese	115,235	115,235	115,18	115,235	115,30	115,25	115,24	115,235	115,23	115,23
Lira sterlina	1380,50	1380,50	1380,75	1380,50	1380,25	1380,50	1380,45	1380,50	1380,50	1380,20
Marco germanico	182,815	182,815	182,80	182,815	182,90	182,80	182,81	182,815	182,81	182,87
Scellino austriaco	25,3120	25,312	25,33	25,3120	25,275	25,30	25,3125	25,3120	25,31	25,31
Escudo portoghese	21,9175	21,9175	21,91	21,9175	21,85	21,88	21,9125	21,9175	21,91	21,89
Peseta spagnola	9.2510	9,251	9,26	9,2510	9,23	9,25	9,25	9,2510	9,25	9,24
Yen giapponese	1,947	1,947	1,9450	1,947	1,945	1,94	1,9450	1,947	1,94	1 94

Media dei titoli del 16 gennaio 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	98,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,35
» 5 % (Ricostruzione)	93,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,80
» 5 % (Città di Trieste)	94,30
» 5 % (Beni esteri)	92 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,85
» 5,50 % » » 1968-83	94,725
» 5,50 % » » 1969-84	95,775
» 6 % » » 1970-85	97,60
» 6 % » » 1971-86	97,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,30
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	587,125
Dollaro canadese	587,38
Franco svizzero	156,05
Corona danese	85,172
Corona norvegese	88,592
Corona svedese	123,657
Fiorino olandese	181,83
Franco belga	13,267
Franco francese	115,237
Lira sterlina	1380,475
Marco germanico	182,812
Scellino austriaco	25,312
Escudo portoghese	21,915
Peseta spagnola	9,25
Yen giapponese	1,946

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco » è riservata al vino rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Malvasia di Schierano.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve provenienti dal vitigno Freisa, presente nei vigneti fino ad un massimo del 15 % del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco » comprende i territori dei comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Pini d'Asti, Berzano, Moncucco.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di colutra dei vigneti destinati alla produzione del vino « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco » devono rispondere a quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti preminentemente in terreni argilloso-calcarei, esclusi quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco » non deve essere superiore ai q.li 110 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino di cui all'art. 1 una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare:

parziale fermentazione dell'uva ammostata senza graspi fino a trasformazione in alcool di circa 1/3 del valore iniziale in zucchero;

decantazione del mosto dalla massa fecciosa e torchiatura;

filtrazione del vino con conseguente aggiunta di gelatina ed altri chiarificanti ammessi;

stabilità del vino ottenuta mediante ripetute rifermentazioni lente, filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni, che devono essere tempestivamente e ripetutamente effettuate durante tutto il periodo di conservazione e quindi fino all'imbottigliamento.

Art. 6.

Il vino « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso cerasuolo;

odore: aroma fragrante dell'uva di origine;

sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,50 di cui ancora da svolgere non meno di 2/5 degli zuccheri riduttori totali;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco » messo in commercio in bottiglie ed in altri recipienti chiusi fino a 5 litri può presentarsi più o meno frizzante; caratteristica che viene ottenuta con la rifermentazione entro detti recipienti o con rifermentazione in autoclave.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni previste dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dello spumante, siano effettuate nella provincia di Asti.

Il vino « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco » spumante deve essere immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 11.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale di quelle idonee alla produzione del « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(13205)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione in data 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1972, registro n. 2 Sanità, foglio n. 206 concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Accertato che nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili otto posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) compimento degli studi elementari (5ª elementare);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercizio, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione, del pari non saranno valutati i titoli già prodotti all'Istituto superiore di sanità o ad altra Amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 5.

L'esame consisterà in una prova pratica di idoneità tecnica e verterà su: Descrizione, montaggio e smontaggio di parti meccaniche o di apparecchi semplici da Laboratorio.

La prova pratica di idoneità tecnica non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova pratica di idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La prova pratica di idoneità tecnica avrà luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei seguenti giorni:

9 aprile 1973, ore 9, per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da A a D;

10 aprile 1973, ore 9, per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da E a L;

11 aprile 1973, ore 9, per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da M a Q;

12 aprile 1973, ore 9, per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da R a Z.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova pratica di idoneità tecnica nella sede e nei giorni suindicati.

Per sostenere la suddetta prova i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato la prova di cui al precedente articolo 5 dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio Personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito i documenti prescritti, rilasciati a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine:

a) coloro che anno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, numero 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante

ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 7.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti rilasciati su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita: i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati ed invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni per l'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 6 salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato Amministrativo, la nomina a sorvegliante tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 12, foglio n. 249

(13353)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Graduatoria dei vincitori del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1971, registro n. 13, foglio n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del giorno 24 aprile 1971, con il quale è stato bandito un concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale 5 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 8, foglio n. 284;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 6, lettera *b*) del citato decreto ministeriale 26 marzo 1971, relativo alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

1.	Di Segni dott. Andrea	punti	97	su 100
2.	Mazza dott. Manlio	»	94	»
3.	Porta dott. Angelo	»	93	»
4.	Alessandrini dott. Sergio . . .	»	92	»
5.	Cutillo dott. Carmine	»	91,8	»
6.	Intreccialagli dott. Danilo . . .	»	91,6	»
7.	Pollani dott. Carlo	»	91 —	»
8.	Costa dott. Sergio	»	90,8	»
9.	Passa dott. Luigi	»	90,6	»
10.	Mantovan dott. Paolo	»	90,5	»
11.	Marcuzzi dott. Luciano	»	90 —	»
12.	Parisi dott. Filippo	»	88	»
13.	Cortellesi dott. Angelo	»	87	»
14.	Mesiano dott.ssa Maria Luisa . .	»	86,5	»
15.	Cardilli dott. Raffaele	»	86	»
16.	Bitocchi dott. Filippo	»	84,5	»
17.	Onofri dott.ssa Francesca . . .	»	84	»
18.	Giannini dott. Manlio	»	83	»

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per n. 24 premi di L. 500.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 8 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 9.000.000 grava sul capitolo 1055 (residui dell'esercizio finanziario 1971) dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1972
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 224

(13351)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1972, n. 14.

Agevolazioni straordinarie per l'acquisto di libri di testo a studenti in condizioni economiche disagiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 1° *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria per l'esercizio finanziario 1972 di L. 200.000.000 (duecentomilioni), al fine di agevolare lo acquisto dei libri di testo da parte degli studenti degli istituti e scuole secondarie di 1° e 2° grado, degli istituti professionale e di istruzione artistica, statali ed autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che si trovino in condizioni economiche disagiate.

Art. 2.

Nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo precedente, viene concesso un contributo sotto forma di buoni libro nella misura massima di L. 30.000 per gli alunni della prima classe della scuola media, di L. 15.000 per gli alunni delle altre classi della scuola media, di L. 45.000 per gli studenti del primo anno degli istituti di istruzione secondaria di cui all'art. 1 della presente legge, di L. 25.000 per gli studenti dei successivi corsi degli istituti predetti.

Detto contributo verrà ridotto dell'importo corrispondente al buono od ai buoni libro eventualmente già assegnati agli studenti interessati in applicazione delle norme in vigore.

La domanda del contributo di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'istituto scolastico di appartenenza.

Agli effetti della presente legge si ritengono comunque valide le domande già presentate.

Art. 3.

La giunta regionale provvede all'assegnazione dei buoni libro agli istituti scolastici della regione avuto riguardo alle condizioni economiche e sociali delle famiglie degli studenti. A tal fine, particolare considerazione dovrà essere rivolta agli studenti figli di lavoratori che a seguito di processi di ristrutturazione o chiusura di aziende risultino sospesi dal lavoro, sottoposti o da sottoporre al trattamento della cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, ed 8 agosto 1972, n. 464, nonchè da studenti figli di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli ed associati, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale a causa di calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche, di cui al disposto degli articoli 1 e 2 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Ai fini del beneficio di cui al precedente comma, sono equiparati ai figli i minori che risultino comunque a carico dei lavoratori suddetti.

Art. 4.

Le somme eventualmente residuate dalla ripartizione di cui all'articolo precedente verranno assegnate agli istituti scolastici della Regione in rapporto alle domande presentate e non accolte.

In questo caso l'assegnazione dei buoni libro verrà effettuata con le modalità e nelle misure previste dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Art. 5.

All'onere per l'applicazione della presente legge, di lire 200.000.000 (duecentomilioni), si fa fronte mediante riduzione di pari importo del « fondo da ripartire per iniziative nei diversi settori di intervento » iscritto al cap. n. 94 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1972 e conseguente istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario medesimo al tit. I, Sez. IV, Rubr. I, Cat. III, del Cap. 87/164, con la denominazione « intervento a carattere straordinario per la concessione di buoni libro a studenti in condizioni economiche disagiate degli istituti e scuole secondarie di 1° e 2° grado, degli istituti professionali e di istruzione artistica, statali ed autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato » con lo stanziamento di L. 200.000.000 (duecentomilioni).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 novembre 1972

DAGNINO

(12961)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.